

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1576)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75

ONOREVOLI SENATORI. — È stata presa in Giappone l'iniziativa di organizzare una esposizione internazionale definita: « International Ocean Exposition Okinawa, 1975 ».

L'organizzazione dell'esposizione è curata dall'Associazione giapponese per l'esposizione oceanografica internazionale di Okinawa e l'esposizione stessa è ufficialmente riconosciuta dal Governo giapponese.

Nel dicembre del 1972 il Governo giapponese ha ufficialmente invitato l'Italia a par-

tecipare a questa esposizione internazionale. L'invito fu formalmente recepito dal Ministero degli affari esteri, mentre contemporaneamente il Ministero della marina mercantile cominciava ad esaminare l'opportunità di una partecipazione dell'Italia all'esposizione medesima.

L'iniziativa giapponese rientra nel quadro delle determinazioni previste dalla « Convenzione relativa alle esposizioni internazionali » e si tratta in particolare di una esposi-

zione speciale, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2 di detta Convenzione. L'esposizione è stata registrata presso il « Bureau International des Exposition ». Essa si svilupperà su di una superficie di circa 100 ettari nella penisola di Mobutu, nel nord dell'isola di Okinawa. Si inaugurerà il 20 luglio 1975, per concludersi il 18 gennaio 1976.

Lo sviluppo della tematica prescelta dai giapponesi per questa esposizione parte dalla considerazione che la terra è un « pianeta d'acqua », in quanto per i due terzi la sua superficie è coperta dal mare. Il mare, dal quale sorse tutta la vita, deve essere guardato come la *terra madre* dalla quale ogni essere vivente deve, sempre più, far dipendere la sua sopravvivenza.

Se la definizione « oceanografica » potrebbe far pensare ad una esposizione illustrante la ricerca scientifica in questo settore, la descrizione del tema, invece, mostra lo stretto collegamento con le attività economiche legate al mare.

E non c'è dubbio che su Okinawa convergeranno tutti gli interessi marittimi dell'Estremo Oriente, in un periodo nel quale la ricostruzione che seguirà alla pace in Indocina e lo sviluppo delle attuali direttrici di politica estera della Repubblica popolare cinese daranno un imponente impulso allo sviluppo di tutta l'economia dei Paesi dell'Estremo Oriente e quindi agli scambi fra l'Estremo Oriente, il mondo occidentale e l'Europa in particolare.

Vi è da notare, inoltre, che quando si parla di scambi fra l'Europa e l'Estremo Oriente, gli scambi stessi si configurano prevalentemente come trasporti marittimi.

Alla luce di queste considerazioni, l'esposizione oceanografica di Okinawa assumerà il ruolo di vetrina delle capacità marinare dei Paesi occidentali e l'Italia, che ha già interessanti livelli di scambi con l'Estremo Oriente con importanti programmi di sviluppo in questo settore, non potrà essere assente dalla rassegna di Okinawa.

Il problema di una nostra partecipazione a questa esposizione è stato esaminato sia in sede ministeriale, da parte dei Ministeri che hanno competenza a valutare i positivi ap-

porti di una nostra presenza all'Expo '75, sia da enti e categorie economiche che operano nel settore della marina mercantile.

In ogni sede è stata unanimemente rilevata l'importanza di questa occasione offerta dall'Expo di Okinawa.

È questa la prima esposizione internazionale a carattere oceanografico e l'Italia si può presentare con perfetta aderenza alla tematica proposta, illustrando le sue grandi tradizioni marinare, la sua capacità cantieristica, la sua potenzialità di trasporto marittimo, le grandi capacità di servizio offerte dai suoi porti per l'inoltro delle merci verso i mercati dell'Europa orientale ed occidentale, nonché il suo contributo al progresso delle scienze oceanografiche.

Una considerazione va fatta ancora a proposito della sicura presenza, per la prima volta, ad una esposizione internazionale della Repubblica popolare cinese che dal 1972 ha con il Giappone normali relazioni diplomatiche.

Un enorme mercato, che da qui a pochi anni sarà avviato verso ritmi di sviluppo ulteriormente crescenti, convergerà su Okinawa nel 1975. La Marina mercantile italiana ha interessi diretti e vastissimi e non può non essere presente con tutto il peso della sua tradizione e del suo prestigio alla manifestazione indetta dal Giappone.

Per questi motivi il Governo italiano ha deciso di dare la propria adesione all'invito che gli è stato rivolto dal Governo giapponese ed è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede:

la spesa in due esercizi finanziari consecutivi della somma complessiva di lire 850 milioni;

la creazione di un Commissariato italiano per l'esposizione;

le modalità di nomina, i poteri e le attribuzioni del Commissario generale che dovrà rappresentare il Governo italiano;

le modalità per l'assunzione del personale, l'amministrazione e la gestione dei fondi.

All'onere derivante dall'applicazione della legge si provvede per la prima quota di 200 milioni di lire a carico dello stanziamento

del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Una sollecita approvazione di questo disegno di legge consentirà una altrettanto sollecita entrata in efficienza del Commissariato italiano per la realizzazione del padiglione.

I costi e i rendiconti della partecipazione a manifestazioni di questo tipo sono sem-

pre intimamente connessi all'andamento della variabile dei tempi di realizzazione. In questa occasione l'iniziativa del Governo è stata estremamente tempestiva proprio per poter ottenere una altrettanto tempestiva entrata in funzione del Commissariato, al fine di ottenere la massima produttività delle energie investite in questa nostra partecipazione alla esposizione oceanografica internazionale di Okinawa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » è autorizzata la spesa di lire 850 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1974 e lire 650 milioni per l'anno 1975.

**Art. 2.**

Alla prima quota di lire 200 milioni si provvede a carico dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

È istituito il Commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

## Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale giapponese, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

## Art. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

## Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione aggiunto per quanto attiene alla carriera direttiva e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, e consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il commissario generale potrà avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato amministrativo, il quale potrà essere collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il commissario generale e il segretario generale, se dipendenti da Amministrazione

statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto a un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. In entrambi i casi il personale in questione, nonchè il magistrato di cui al secondo comma, avranno diritto a un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

#### Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario gene-

rale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 1° gennaio 1973, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 1° gennaio 1973 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.